



COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio,1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 098572353 - Fax 098572555

www.comune.praia-a-mare.cs.it - e-mail: compraia@tin.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con D.C.C. n°24 del 27/11/2008

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 29-05-2012)

COMUNE DI PRAIA A MARE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

ART 1 CONSIGLIO COMUNALE	3
ART.2 SEDUTE CONSILIARI –	3
ART. 3 CONSIGLIERI COMUNALI –	3
ART. 4 - GRUPPI CONSILIARI	3
ART. 4/BIS: CONFERENZA DEI PRESIDENTI	3
DI GRUPPO CONSILIARE	3
ART. 5 COMMISSIONI CONSILIARI	4
ART 5/bis COMPOSIZIONE	4
COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	4
ART. 6 - AVVISO DI CONVOCAZIONE	5
ART. 7 ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	6
ART. 8 DURATA IN CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO,	6
DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA. ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO.	6
ART. 9 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE	6
ART. 10 - PRESIDENZA E SEDE	7
ART. 11 FUNZIONI DEL PRESIDENTE	7
RISPETTO ALL'ASSEMBLEA	7
ART. 12 POTERI DEL PRESIDENTE RISPETTO AL PUBBLICO	7
ART. 13 - ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE	8
ART. 13/bis	8
ART. 14 – ADUNANZE	8
ART. 15 RELAZIONE	9
ART. 16 DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE	9
ART. 17 FATTO PERSONALE	9
ART. 18- PARTECIPAZIONE	9
DI SOGGETTI NON CONSIGLIERI	9
ART. 19 – COMPORTAMENTO	10
DEI CONSIGLIERI IN ADUNANZA	10
ART. 20 INIZIATIVE DEI CONSIGLIERI	10
ART . 21 INTERROGAZIONE E INTERPELLANZA	10
ART. 22 MOZIONE	11
ART. 23 MOZIONE D'ORDINE	11
ART. 24 VOTAZIONI	11
ART. 25 ESITO DELLA VOTAZIONE	12
ART. 26 VERBALE	12
ART. 27 ASTENSIONE	12
ART. 28 ENTRATA IN VIGORE -	12
RICHIAMO ALLA LEGGE	12

TITOLO I

NORME GENERALI

ART 1 CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale viene presieduto dal Presidente del Consiglio e viene regolamentato dallo statuto e da regolamenti vigenti. Se non è presente la figura del Presidente viene disciplinato dal Sindaco e in sua assenza dal vice Sindaco o dal consigliere più anziano.

ART.2 SEDUTE CONSILIARI –

- 1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e straordinaria urgente.**
- 2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, e del rendiconto della gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio**
- 3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre, in caso di convocazione straordinaria urgente la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 ore.**

ART. 3 CONSIGLIERI COMUNALI –

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Costituiscono emendamento le modificazioni del testo della proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.

ART. 4 - GRUPPI CONSILIARI

- 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare. Il Consigliere o i Consiglieri che non intendano continuare a far parte di un gruppo nè aderire ad altro gruppo già costituito compongono il Gruppo Misto. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, al Presidente del consiglio ed al Segretario comunale, allegando la dichiarazione da parte del nuovo gruppo. E' in ogni caso vietato, in caso di dissociazione dal Gruppo, assumere la rappresentanza di un contrassegno che non abbia partecipato alla competizione elettorale.**
 - Ciascun Gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri.**
 - I singoli Gruppi devono comunicare al Sindaco, al Presidente del consiglio al Segretario Comunale il nome del proprio Capogruppo. In mancanza di designazione, è considerato Capo gruppo il Consigliere del Gruppo che ha ottenuto la maggior cifra individuale elettorale.**

ART. 4/BIS: CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO CONSILIARE

- 1. La conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni concorrendo a definire la**

programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.

2. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza e fornisce un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio.

3. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente

4. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Alla riunione ha facoltà di partecipare il Sindaco, o suo delegato, e/o il Segretario Comunale; devono assistere i funzionari comunali richiesti dal Presidente.

5. La Conferenza deve essere inoltre convocata dal Presidente quando lo richiede il Sindaco o almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

6. La riunione della conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

7. I Presidenti di Gruppo Consiliare hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano temporaneamente impossibilitati ad intervenire di persona.

8. Delle riunioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del funzionario designato o, in caso di assenza o impedimento, di un suo delegato.

ART. 5 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti o temporanee, fissandone numero e competenze.

2. I componenti sono nominati dal Consiglio, in base alle designazioni dei Gruppi, nel numero stabilito con la deliberazione d'istituzione. Contemporaneamente il Consiglio nomina con votazione segreta il Presidente della Commissione.

3. Le commissioni hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita trattazione degli affari di competenza del Consiglio. A tali effetti esse esprimono pareri sulle proposte di deliberazione nelle materie di competenza loro sottoposte dal Sindaco o dagli Assessori, provvedendo nel più breve tempo, con relazione al Sindaco e da questi poi illustrata al Consiglio.

4. Le commissioni consiliari si riuniscono per convocazione del loro Presidente, cui sono inoltrati gli oggetti da trattare, senza particolari formalità eccetto l'obbligo di verbalizzazione, a cura della segreteria comunale. Le loro riunioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

5. Le commissioni d'indagine possono essere istituite dietro proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un consigliere o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità tra consiglieri.

ART 5/bis COMPOSIZIONE COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Possono essere costituite, in seno al Consiglio Comunale le seguenti Commissioni, per la trattazione degli affari a fianco di ciascuno di seguito schematicamente indicati:

- 1a. Commissione: CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO - Questioni di carattere generale e di particolare importanza o che superino la competenza di una singola

- Commissione; bilancio, personale, affari istituzionali e legali, esame nomine.
 - 2a Commissione: **CULTURA, SERVIZI ALLA PERSONA ED AMBIENTE** - Pubblica istruzione, politiche attive del lavoro, cultura, edifici scolastici e servizi relativi, sport, tempo libero, turismo, volontariato, sicurezza e servizi sociali, nettezza urbana, ecologia e tutela ambientale, arredo urbano.
 - 3a Commissione: **ATTIVITA' ECONOMICHE E TERRITORIO** -Agricoltura, commercio, artigianato, lavoro giovanile e femminile, programmazione territoriale e grandi infrastrutture, viabilità, urbanistica, demanio, lavori pubblici.
2. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale che le ha nominate.
3. In ogni commissione è garantita la presenza di almeno un rappresentante della minoranza consiliare.

TITOLO 2° CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 6 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1 La convocazione del consiglio contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del consiglio che lo presiede su richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

2 La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto prevede anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

3 L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma" precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

4 L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretori o almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

5 La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di sessione straordinaria e urgente.

6 Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Quelle in prima convocazione sono valide se sono presenti sette consiglieri tra quelli assegnati, oltre il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle da tenersi in seconda convocazione, sono valide se sono presenti cinque consiglieri, tra quelli assegnati, oltre il Sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art 6/a "L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono esaminati fatti o discussi argomenti che comportino valutazioni delle capacità anche professionali, oppure delle qualità morali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità e capacità professionali di persone, il Presidente interrompe il dibattito, senza ulteriori interventi.

Il Consiglio, su proposta motivata anche di un solo Consigliere può deliberare, a maggioranza di voti dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse

quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

7 La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Sindaco fino alla elezione del Presidente del consiglio.

8 In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

ART. 7 ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente.

2. Se alla prima votazione nessuno dei consiglieri ha ottenuto la maggioranza assoluta di cui al precedente comma, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, viene eletto il più anziano di età.

ART. 8 DURATA IN CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA. ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO.

1. Il Presidente del Consiglio resta in carica per tutta la durata del Consiglio, salvo il caso di dimissione, decadenza o revoca.

2. Il Presidente del Consiglio decade dalla carica, oltre che per le cause per le quali si perde la qualità di consigliere, anche per impedimento a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi. La decadenza è deliberata dal Consiglio.

3 In caso di dimissioni o decadenza o revoca del Presidente, le funzioni dello stesso vengono espletate dal, Sindaco, fino alla nomina del nuovo Presidente.

4. Le dimissioni del Presidente, rivolte al Consiglio comunale, sono presentate con nota scritta dal Presidente, non necessitano di presa d'atto e sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del comune e da tale data sono irrevocabili.

5. Qualora il Presidente rassegni le proprie dimissioni nel corso di una seduta consiliare, esse sono attestate nel verbale della seduta e sono efficaci a decorrere dalla data del medesimo.

6. Alla prima riunione successiva, da convocare comunque entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, il primo punto all'ordine del giorno reca: " Elezioni del Presidente del Consiglio" .

7. La stessa procedura si applica anche nel caso di cessazione dall'incarico per qualunque causa, del Presidente del Consiglio.

ART. 9 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando quanto previsto per legge e regolamenti. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, mantiene l'ordine nella sala consiliare, disponendo sull'utilizzo del personale di Polizia municipale ivi assegnato .

3. Il Presidente ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.

- 4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti.**
- 5. Modera la discussione e ne stabilisce i termini, concede la facoltà di parlare e controlla lo svolgimento delle votazioni e ne proclama il risultato**
- 6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.**
- 7. Il presidente convoca le adunanze, presiede il consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, sentito il sindaco. Nella determinazione dell'ordine del giorno inserisce argomenti richiesti dal sindaco e da un gruppo di consiglieri non inferiore ad 1/5. In tali casi convoca il consiglio entro 20 giorni.**
- 8. Il Presidente deve garantire che la informazione sui punti sottoposti all'attenzione del consiglio, sia esaustiva. Egli può richiedere al sindaco, agli assessori e ai responsabili degli uffici la integrazione delle informazioni contenute nelle relazioni illustrative sui temi sottoposti all'attenzione del consiglio.**
- 9. Il Presidente promuove i rapporti del consiglio comunale, con la Giunta, con il Collegio dei revisori dei Conti e con il Difensore Civico.**
- 10. Presidente autorizza i consiglieri e recarsi, per ragioni inerenti al mandato, in missione.**
- 11. Il Presidente attiva il lavoro delle commissioni consiliari.**

ART. 10 - PRESIDENZA E SEDE

- 1. Le riunioni del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del consiglio e in sua assenza dal Sindaco.**
- 2. Presidente esercita tutti i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del presente Regolamento. Con criteri di imparzialità modera la discussione e ne stabilisce i termini, concede la facoltà di parlare, controlla lo svolgimento delle votazioni e ne proclama il risultato.**
- 3. Per inagibilità o indisponibilità o per particolari situazioni, il Presidente può stabilire eccezionalmente che l'adunanza avvenga in luogo diverso dalla Sala Consiliare.**

ART. 11 FUNZIONI DEL PRESIDENTE RISPETTO ALL'ASSEMBLEA

- 1. Il Presidente tutela il buon andamento dei lavori consiliari; in particolare dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute, garantisce il rispetto dei limiti temporali d'intervento previsti dal presente regolamento; modera la discussione degli argomenti che vengono trattati; concede la facoltà di parlare; pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; controlla e annuncia il risultato delle votazioni.**

ART. 12 POTERI DEL PRESIDENTE RISPETTO AL PUBBLICO

- 1. Spettano al Presidente i poteri di ordine della parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza delle forze dell'ordine.**
- 2. Le persone che assistono nella parte riservata al 'pubblico debbono restare in silenzio, astenersi da qualunque segno d'approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.**
- 3. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta**

la seduta.

4. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui il comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgombrare l'aula ai sensi di legge.

ART. 13 - ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione, deve aver luogo almeno due giorni, dopo quello in cui è stata convocata la prima e fa seguito: o a riunione andata deserta per mancanza del numero legale o ad altra riunione interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti.

2. Essa è valida purché intervenga un terzo dei consiglieri assegnati.

ART. 13/bis

“Il Consigliere in carica, ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, dovrà depositare presso la segreteria comunale la propria dichiarazione dei redditi che dovrà essere visionata da chiunque ne faccia richiesta, entro la fine del mese successivo la segreteria provvederà a pubblicare l'elenco dei consiglieri che avranno depositato la propria dichiarazione e indicherà i termini entro cui dovranno essere visionati”.

TITOLO 3°

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE E DEI LAVORI CONSILIARI

ART. 14 – ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche e chiunque può assistervi nell'apposito spazio riservato al pubblico.

2. Esse tuttavia si tengono in forma segreta, con la sola presenza del Segretario verbalizzante, se vengono trattati argomenti che comportino apprezzamento della capacità, moralità, correttezza delle persone.

3, Possono essere convocate sedute consiliari aperte alla partecipazione di enti, associazioni, aziende, organizzazioni interessate agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; in tal caso i relativi rappresentanti hanno diritto di prendere la parola;

4. Per particolari argomenti può essere convocata apposita seduta del Consiglio, aperta alla partecipazione del pubblico, anche fuori dalla sede comunale.

5. Quando nelle sedute aperte si tratti di argomenti che non hanno natura provvedimentale, può assumere le funzioni di Segretario un funzionario appositamente designato dal Segretario comunale

6. Il Segretario procede all'appello dei presenti. In caso manchi o venga a mancare il numero legale per la validità della seduta, questa, per decisione del Presidente, prosegue come Assemblea Pubblica.

7 Le adunanze pubbliche su decisione del Presidente, possono essere registrate e/o filmate.

ART. 15 RELAZIONE

- 1** Quando si debba trattare una proposta, il Presidente da o fa dare lettura della relazione al consigliere proponente, dopo di che sono ammessi a parlare gli altri consiglieri nell'ordine di richiesta.
- 2** La relazione introduttiva della discussione non può eccedere il tempo max di 15 minuti.
- 3** Qualora il relatore ritenga di non poter illustrare l'argomento entro i limiti di tempo di cui al comma precedente, provvederà a consegnare a tutti i consiglieri una relazione scritta almeno 24 ore prima dell'adunanza.
- 4** Allo scadere del tempo assegnato se il consigliere non ha ultimato il suo intervento il Presidente può toglierli la parola.

ART. 16 DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

- 1.** I consiglieri parlano dal loro posto.
- 2.** I consiglieri che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di richieste d'intervento.
- 3.** Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo max di 10 minuti.
- 4.** Ogni consigliere può parlare una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazioni di voto e fatto personale.
- 5.** Il discorso deve riguardare unicamente le materie in esame.
- 6.** Se il Presidente ha richiamato due volte il consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può interdirlgli la parola in quella discussione.
- 7.** Gli interventi per dichiarazione di voto non possono in alcun caso eccedere la durata di cinque minuti. Eventuale proroga di ulteriori cinque minuti può essere concessa dal Consiglio a maggioranza di voti senza discussioni.
- 8.** Eccezionalmente, quando gli argomenti rivestono particolare importanza il presidente può consentire tempi più lunghi
- 9.** Nei dibattiti riguardanti il documento programmatico, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo, la mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del Dlgs 267/2000, nonché eventuali altri argomenti per i quali la conferenza dei capigruppo ne ravvisi l'esigenza, i limiti di tempo per gli interventi previsti dal presente articolo sono raddoppiati.

ART. 17 FATTO PERSONALE

- 1.** Il consigliere può richiedere la parola per fatto personale quando ritenga di essere stato lesa nella propria onorabilità da altro consigliere ovvero quando ritenga che altro membro del consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.
- 2.** Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola.
- 3.** In caso di diniego, se il consigliere insiste, decide il Consiglio in seduta a maggioranza di voti senza discussione.
- 4.** L'intervento per fatto personale deve rispettare i tempi previsti nel presente regolamento.

ART. 18- PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI NON CONSIGLIERI

- 1.** Sono ammessi in aula i funzionari, consulenti e professionisti incaricati di fornire illustrazioni e chiarimenti su invito del Presidente, per il tempo strettamente necessario.

ART. 19 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI IN ADUNANZA

- 1. I Consiglieri devono comportarsi secondo correttezza, chiedendo la parola al Presidente, evitando le discussioni ed i dialoghi, intervenendo in modo pertinente all'argomento in discussione.**
- 2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, manca di rispetto ad alcuno o divaga dall'argomento in discussione, viene richiamato dal Presidente.**
- 3. Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta, inutilmente effettuato, il Presidente gli interdice la parola. In caso di contestazione il Consiglio decide nel merito con voti palesi.**

ART. 20 INIZIATIVE DEI CONSIGLIERI

- 1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni intorno ad argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale la vita politica, sociale economica e culturale della popolazione.**

ART. 21 INTERROGAZIONE E INTERPELLANZA

- 1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco ed alla Giunta circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.**
- 2. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e gli intendimenti della loro condotta, su questioni che riguardano determinati aspetti dell'amministrazione.**
- 3. L'interrogazione e l'interpellanza devono essere chiare e concise. Esse possono essere presentate al Presidente subito dopo l'appello e questi ne dà lettura al Consiglio.**
- 4. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono dare risposta immediata o riservarsi di farlo nella prossima seduta.**
- 5. Se interrogazioni o interpellanze sono presentate con lettera fuori adunanza, il Sindaco o l'Assessore potrà darne risposta nella prima seduta utile di consiglio, a meno che non sia stata espressamente richiesta una risposta per iscritto. In tal caso la risposta scritta sarà fornita entro trenta giorni e non seguiranno trattazione o comunicazione in adunanza della medesima. Se il Consigliere proponga l'interrogazione o l'interpellanza durante la seduta di Consiglio, chiedendo risposta scritta, questa sarà analogamente fornita entro 30 giorni, senza dar luogo ad altra forma di trattazione.**
- 6. La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte finale della seduta, dopo gli oggetti sottoposti a deliberazione, a meno che esse non riguardino un particolare affare già iscritto all'ordine del giorno della seduta, nel qual caso sono discusse contestualmente alla trattazione dell'affare.**
- 7. In caso di assenza del Consigliere interpellante o interrogante nella seduta consiliare in cui è prevista la risposta, questa viene data per iscritto.**
- 8. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi vengono trattate contemporaneamente.**
- 8/bis : l'interrogante, dopo aver presentato l'interrogazione o l'interpellanza ha facoltà di parlare sulla propria interrogazione soltanto una volta per non più di 5 minuti.**
- 9. Alla risposta del Sindaco o dell'Assessore può replicare solo il Consigliere interrogante o interpellante, per un massimo di cinque minuti, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e le ragioni.**

10. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

ART. 22 MOZIONE

- 1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione di indirizzo inerente materie di competenza del Consiglio comunale.**
- 2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.**
- 3. La mozione può infine avere per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio su atteggiamenti o posizioni del Sindaco o della Giunta in ordine a particolari decisioni.**
- 4. La mozione deve essere presentata per iscritto o , se presentata oralmente, verbalizzata, per essere discussa in successiva seduta.**
- 5. sulla mozione parla per prima il proponente per non più di 5 minuti e possono intervenire sulla discussione i consiglieri che lo richiedono, oltre al Sindaco e gli Assessori. Esaurita la discussione ove il proponente lo richieda viene posta a votazione.**

ART. 23 MOZIONE D'ORDINE

- 1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente Regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.**

TITOLO 4° VOTAZIONE E REDAZIONE DEI VERBALI

ART. 24 VOTAZIONI

- 1. Per la validità delle sedute e delle votazioni si osservano in particolare l'art 7 dello Statuto comunale ed i commi seguenti.**
- 2. Ogni proposta di deliberazione, così come la dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione, deve essere votata in modo distinto.**
- 3. E' sempre ammessa la votazione per parti separate. In caso di emendamenti, si vota dapprima su questi, nell'ordine soppressivi, modificativi, aggiuntivi , quindi sul testo emendato nel suo complesso.**
- 4. La votazione è di regola resa in forma palese. Solo per le deliberazioni concernenti persone e comportanti l'esercizio di facoltà discrezionali, il voto è segreto.**
- 5. La votazione palese avviene per alzata di mano o per appello nominale. La prima è soggetta a controprova, su richiesta anche di un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.**
- 6. La votazione per appello nominale è effettuata quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o richiesta da almeno tre consiglieri. Il Presidente illustra il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello e verbalizza i voti resi da ciascuno.**
- 7. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede di eguale colore e formato, predisposte alla Segreteria. Dopo la votazione, le schede devono essere consegnate al Segretario, che ne cura la distruzione.**
- 8. La votazione di ballottaggio è ammessa solo nei casi previsti dalla legge.**

ART. 25 ESITO DELLA VOTAZIONE

- 1. Terminata la votazione, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.**
- 2. I Consiglieri che votano contro o che si astengono motivatamente non sono responsabili del provvedimento adottato. Essi possono far constare a verbale, facendone contestuale richiesta, la loro posizione.**
- 3. Salvo sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione si intende approvata se abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.**
- 4. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. Nella stessa adunanza il voto può essere rinnovato un'unica volta.**

ART. 26 VERBALE

- 1. Di ogni adunanza del Consiglio Comunale è redatto processo verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, da un funzionario appositamente designato dal Segretario Comunale.**
- 2. Il verbale indica i motivi principali della discussione, il testo integrale delle deliberazioni, il numero dei voti favorevoli e contrari su ogni proposta, nonché gli astenuti; se la seduta sia pubblica o segreta e la forma della votazione.**
- 3. Ogni Consigliere ha diritto, ove ne faccia richiesta, di dettare a verbale il suo intervento, o presentarlo per iscritto al Segretario durante la seduta. Diversamente l'intervento verrà riassunto nei suoi termini essenziali.**
- 4. Il Segretario esclude dal verbale eventuali ingiurie o espressioni offensive o diffamatorie, salvo che il Consigliere offeso, nel corso della seduta, faccia richiesta di inserirle.**
- 5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.**
- 6 La proposta del verbale viene depositata contemporaneamente agli atti per la sua approvazione**
- 7. Se un Consigliere propone modifiche o integrazioni deve farlo preferibilmente per iscritto. La proposta di rettifica viene sottoposta a votazione, eventualmente dopo breve discussione.**
- 8. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'Adunanza in corso.**

TITOLO 5° NORME FINALI

ART. 27 ASTENSIONE

- 1. I Consiglieri ed il Segretario hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni quando abbiano interesse personale in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate riguardanti il Comune e gli organismi dipendenti.**
- 2. Tale obbligo sussiste anche quando si tratti di interesse del coniuge o dei loro congiunti od affini fino al 4° grado.**
- 3. L'interessato deve anche allontanarsi dalla sala delle adunanze.**
- 4. Ove interessato sia il Segretario, verbalizza il vice segretario, se presente, o un consigliere designato dal Presidente.**

ART. 28 ENTRATA IN VIGORE - RICHIAMO ALLA LEGGE

- 1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale diverrà esecutivo il 30° giorno dalla pubblicazione.**
- 2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in vigore.**